



CITTA' DI PORTO EMPEDOCLE

(Provincia di Agrigento)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 19 DEL 26/02/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 C.C.N.L.- 2004 ENTI LOCALI TRA IL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE E L'UNIONE DEI COMUNI VIGATA-SCALA DEI TURCHI, PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENDENTE ING. PIOMBINO VINCENZO.

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L'anno duemilaventicinque addì ventisei del mese di febbraio dalle ore 12,10 alle ore 12,30, si è riunita, nella sede Comunale, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	MARTELLO CALOGERO	SINDACO	P
2	CACI MARILU'	VICE SINDACO	P
3	GIUSEPPE PICONE	ASSESSORE	P
4	AGRO' SALVATORE	ASSESSORE	P
5	MICHELANGELO BRUNO GALLO	ASSESSORE	P
6	GIUSEPPE IACONO	ASSESSORE	P

Presenti: 06

Assenti: 0

Presiede il Dr. Calogero Martello, nella qualità di Sindaco;

Assiste e partecipa il Segretario Dott.ssa Mercedes Vella

- Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 12 del giorno 26/02/2025 del Settore n. 2 Ragioneria, Risorse Umane, Entrate e Patrimonio, depositata in Segreteria in pari data e registrata al n. 21. del registro generale delle proposte, con annessi i prescritti pareri, redatta dal Sindaco Dr. Calogero Martello, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

Legge Regionale 48/91;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

Il D. Lgs. 163/2006;

il Testo Coordinato L. 109/94 e l.r. 7/2003;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con voti unanimi, espressi con votazione palese.

DELIBERA

1. Di approvare la proposta n. 12 del giorno 26/02/2025 del Settore n. 2 Ragioneria, Risorse Umane, Entrate e Patrimonio, depositata in Segreteria in pari data e registrata al n. 21. del registro generale delle proposte, con annessi i prescritti pareri, redatta dal Sindaco Dr. Calogero Martello, con la narrativa, motivazione, dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE
PROP. N. 12 DEL 26.02.2025

SETTORE 2 RAGIONERIA, RISORSE UMANE, ENTRATE E PATRIMONIO

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 C.C.N.L.- 2004 ENTI LOCALI TRA IL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE E L'UNIONE DEI COMUNI VIGATA- SCALA DEI TURCHI, PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENDENTE ING. PIOMBINO VINCENZO.

IL SINDACO

PREMESSO che con determinazione n. 01/2025, del Presidente dell'Unione dei Comuni, l'Ing. Vincenzo Piombino è stato nominato Responsabile dei servizi tecnici dell'Unione dei Comuni Vigata Scala dei Turchi, ai sensi dell'art. 110, comma 2, D.lgs. 267/2000

VISTA la nota prot. n. 2082 del 22.01.2024 con la quale questo Ente ha richiesto al Presidente dell'Unione di cui sopra, di autorizzare l'Ing. Vincenzo Piombino a svolgere attività lavorativa per n. 10 ore settimanali presso questo Comune;

VISTA la nota prot. n. 2216 del 24.01.2025, con cui il Presidente dell'Unione Vigata- Scala dei Turchi ha concesso il nulla osta all'impiego dell'Ing. Piombino presso questo Ente per mesi uno, fino al 23.02.2025

VISTA la determinazione Sindacale n. 04 del 24.01.2025 con la quale è stato nominato l'Ing. Vincenzo Piombino come Responsabile di E.Q. e contestualmente gli è stata attribuita la funzione di Responsabile del Settore 3, Lavori Pubblici, Urbanistica ed Igiene Pubblica, fino al 23 febbraio 2025;

VISTA la deliberazione del CdA n. 04 del 12.02.2025 con cui l'Unione dei Comuni Vigata-Scala dei Turchi ha dato nulla-osta all'utilizzo dell'Ingegnere Vincenzo Piombino, Responsabile dei servizi tecnici dell'Unione medesima, da parte del Comune di Porto Empedocle per numero 10 ore settimanali e fino al 22/07/2025, autorizzando il Presidente medesimo a sottoscrivere apposita convenzione tra l'Unione ed il Comune di Porto Empedocle;

PRESO ATTO che nella succitata deliberazione di CdA è stato anche deliberato che è a totale carico del Comune di Porto Empedocle provvedere al pagamento di tutti gli oneri economici (stipendio, indennità di funzione e così via) derivanti dall'incarico conferito, sia per quanto svolto dallo stesso per l'Unione predetta che per quanto svolto in favore del Comune di Porto Empedocle;

RITENUTO che occorre approvare anche da parte di questo Ente lo schema di convenzione da stipulare tra gli Enti al fine di definire il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo del personale interessato, che sono dettagliatamente disciplinati nello schema di convenzione allegato;

VISTA l'improrogabile esigenza di mantenere in servizio presso questo Ente il predetto Ing. Vincenzo Piombino per il completamento di rilevanti procedimenti gestionali in atto da questi gestiti;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dallo stesso Ing. Piombino Vincenzo a svolgere attività lavorativa presso questo Comune;

RITENUTO altresì che, in aderenza alla succitata deliberazione di CdA dell'Unione n. 04 del 12.02.2025, si deve fissare la durata della predetta convenzione con decorrenza dalla sottoscrizione della stessa e sino alla data del 23.07.2025, termine eventualmente prorogabile per accordo delle parti;

VISTO l'art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che:

- al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- l'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. Al personale utilizzato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000;

CONSIDERATO altresì che l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

CHE l'art. 14 del CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004, relativo all'utilizzo congiunto del personale di altri Enti del Comparto Regioni e Autonomie Locali, con il consenso dei lavoratori interessati, ai sensi del Comma 1, l'accordo in parola si configura quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro e come tale non è assimilabile alle convenzioni di cui all'Art. 30 del D.Lgs. 267/2000, restando pertanto la competenza all'approvazione alla Giunta Comunale;

– Visto il parere Aran n.104-14A5 dal quale si evince che in merito all'utilizzo parziale di personale di cui all'Art. 14 CCNL del 24.01.2004, deve intendersi un accordo o un'intesa tra Enti interessati, per la quale risulta estranea la competenza del Consiglio comunale;

– l'art. 14 del cit. CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2001, in forza del quale i Comuni possono utilizzare a tempo parziale personale di altri Enti locali per garantire la regolare erogazione di alcuni servizi comunali di rilevante interesse pubblico;

- che l'art. 14 del CCNL del 22/1/2004 consente agli enti locali l'utilizzo di personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, svolgendo pertanto il dipendente in questione la propria prestazione lavorativa ordinaria, o più ore settimanali, a servizio di due enti, completando il tempo di lavoro assegnato in parte in questo, in parte in quell'altro ente, presso i quali svolge l'attività a scavalco;

- che, per quanto detto nel capoverso precedente, nel caso di cui all'art. 14 del CCNL 22/01/2004, si realizzi un utilizzo parziale del dipendente, che però non si configura come autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale, bensì un unico rapporto di lavoro presso l'ente di origine e, contestualmente, anche presso l'ente che si è convenzionato col primo per ottenere l'impiego parziale del lavoratore; che la convenzione prevede che l'ente di destinazione programmi la temporalità di utilizzo dello scavalco, così come l'ente di provenienza il tempo per il quale dovrà privarsi del proprio dipendente;

- che risulta economicamente conveniente, al fine di coniugare professionalità ed economicità, avvalersi della facoltà prevista dall'art. 14 del CCNL succitato, mediante accordo con il Comune di Montedoro per l'utilizzazione mediante convenzione di una unità di personale dipendente, presso il medesimo Ente;

- Visto il parere della Corte dei Conti della Lombardia n. 988 del 4.11.2010 ed il deliberato n. 398/2010 della Corte dei Conti Sez. Calabria, in merito alla disciplina del personale cosiddetto a scavalco tra diversi Enti Locali, con il quale l'Autorevole Corte ha sancito che il ricorso all'Istituto della Convenzione per il servizio a scavalco tra Enti non impatta con il limite del divieto di procedere a nuove assunzioni di personale in quanto l'Istituto in esame non attiva, né mobilita nuove assunzioni, bensì più semplicemente favorisce, in piena legittimità, lo svolgimento della prestazione lavorativa a scavalco tra due Enti, atteso che il dipendente continua a condurre un unico rapporto di lavoro che si svolge in parte nell'Ente da cui

dipende ed in parte nell'Ente a scavalco (In tal senso si è espresso il Ministero dell'interno con circolare n. 2 /2005 del 04.10.2005, sia la Corte dei Conti con deliberazione n. 8012009/Par. Sez. Reg. controllo per il Veneto, anche per i dipendenti incaricati ex art. 110 D.Lgs 267/2000;

RILEVATO, pertanto, che tale forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione ai sensi dell'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010;

RITENUTO di poter procedere alla stipula della convenzione per l'utilizzo congiunto in convenzione nei termini di cui sopra;

CONSIDERATO che per effetto della convenzione l'Ing. Piombino Vincenzo, dipendente dell'Unione dei Comuni Vigata- Scala dei Turchi, Cat D/1 presterà servizio anche presso il Comune di Porto Empedocle e percepirà il compenso spettante come segue:

- Per 10 ore settimanali a carico del Comune di Porto Empedocle secondo lo stipendio tabellare previsto dal vigente C.C.N.L. per la Categoria D1

VISTO lo schema di convenzione allegato, mediante il quale saranno disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di cui trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci tra i due Enti, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta e proficua gestione del rapporto di lavoro, e ritenuto condivisibile e meritevole di approvazione.

VISTI

- l'O.R.EE. LL;
- il comma 5 dell'art. 53 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art.60 e seguenti del DPR n.3 del 1957;
- l'art.1, comma 58/bis della legge n. 662 del 1996;
- l'art.92, comma 1 del D. lgs n. 267 del 2000;
- lo Statuto comunale;

PROPONE

alla G.C. di deliberare le seguenti statuizioni:

1. **LE PREMESSE**, sono da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte ed approvate;
2. **APPROVARE** lo schema di convenzione, allegato sub A, ex art. 14 CCNL – 2024 enti locali tra il comune di Porto Empedocle e l'Unione dei Comuni Vigata Scala dei Turchi per l'utilizzo congiunto del dipendente Ing. Piombino Vincenzo;
3. **DARE ATTO** che la presente deliberazione è conforme ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
4. **STABILIRE** che il Dipendente Ing. Piombino Vincenzo, dipendente dell'Unione dei Comuni Vigata- Scala dei Turchi, Cat D/1 presterà servizio presso il Comune di Porto Empedocle per n. 10 ore settimanali del lavoro d'obbligo dovuto all'Unione dei Comuni Vigata- Scala dei Turchi;
5. **DARE ATTO** che il compenso sarà quello previsto dal CCNL del comparto funzioni locali 2019-2021, Categoria D1 rapportato al tempo in assegnazione presso il Comune di Porto Empedocle da corrispondere secondo quanto previsto dalla convenzione, oltre eventuali ore eccedenti a totale carico del Comune di Porto Empedocle.
6. **AUTORIZZARE** il Responsabile del Settore 2 alla stipula dell'allegata convenzione e ad adottare di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa in sede di sottoscrizione dell'allegata convenzione di indicarne la durata della stessa dalla sottoscrizione della convenzione medesima e dalla immissione in servizio e fino al 23.07.2025 termine rinnovabile previa autorizzazione dell'Unione dei Comuni Vigata- Scala dei Turchi;
7. **AUTORIZZARE** il Responsabile del Settore 2, in aderenza alla citata deliberazione di CdA dell'Unione, ad anticipare le somme occorrenti per il pagamento del predetto Ing. Vincenzo Piombino anche per le ore svolte presso l'Unione medesima, che saranno erogate pertanto

- direttamente dal Comune di Porto Empedocle contemporaneamente alla erogazione delle somme dovute per le ore svolte presso il Comune medesimo;
8. **DARE ATTO** che le somme anticipate di cui al punto che precede saranno successivamente recuperate dall'Ente anche in compensazione con le eventuali somme dovute dallo stesso all'Unione in ragione dei trasferimenti dovuti;
 9. **DICHIARARE** il presente atto, in quanto urgente, immediatamente esecutivo ai sensi dell'Art 12, comma 2 della L.R 44/91;
 10. **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Unione dei Comuni Vigata- Scala dei Turchi, per i provvedimenti di propria competenza, ed al dipendente Dott Ing. Vincenzo Piombino.

Il Sindaco

Dott. Calogero Martello
F.to Calogero Martello

Oggetto:	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 C.C.N.L.-2004 ENTI LOCALI TRA IL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE E L'UNIONE DEI COMUNI VIGATA- SCALA DEI TURCHI, PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENDENTE ING. PIOMBINO VINCENZO.
-----------------	---

Parere di Regolarità Tecnica	Parere di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2	IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
<p>Per quanto concerne la regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i., esprime parere:</p> <p style="text-align: center;">FAVOREVOLE Dr. Serafino Cocuzza F.to Serafino Cocuzza</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90 e 147 bis, comma 1, D.lgs 267/2000 esprime parere:</p> <p style="text-align: center;">FAVOREVOLE con attestazione della copertura finanziaria all'intervento _____ del bilancio comunale per l'esercizio finanziario ____ Impegno di spesa n. _____ del _____</p> <p style="text-align: center;">Dr. Serafino Cocuzza .F.to Serafino Cocuzza</p>

CONVENZIONE EX ART. 14 C.C.N.L.-2004 ENTI LOCALI TRA L' UNIONE DEI COMUNI VIGATA-SCALA DEI TURCHI E COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENDENTE ING. PIOMBINO VINCENZO.

L'anno duemilaventicinque, addìdel mese di febbraio

TRA

L'Unione dei Comuni Vigata-Scala dei Turchi, in persona del Presidente p.t. Avv. Santina Lattuca, domiciliata per la carica presso la sede dell'Unione medesima, di seguito indicata brevemente l'unione dei Comuni;

E

Il Comune di Porto Empedocle rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Dott. Calogero Martello, rappresentante legale del Comune domiciliato per carica presso sede;

Premesso che:

- Con deliberazione del CdA n. 04 del 12.02.2025, l'Unione dei Comuni Vigata-Scala dei Turchi ha dato null'osta all'utilizzo dell'Ingegnere Vincenzo Piombino, Responsabile dei servizi tecnici dell'Unione medesima, da parte del Comune di Porto Empedocle per numero 10 ore settimanali e fino al 22/07/2025, autorizzando il Presidente medesimo a sottoscrivere apposita convenzione tra l'Unione ed il Comune di Porto Empedocle;
- con deliberazione di G.M n. 19 del 26.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di **Porto Empedocle** ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;

Visto che:

- l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede che *"al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza"*;
- il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: *"...La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. ..."*;
- l'art. 2, comma 8 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 21 maggio 2018 e valido per il triennio 2018/2020, prevede che continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del nuovo contratto, le disposizioni del precedente CCNL;

Considerato che l'Unione dei Comuni Vigata-Scala dei Turchi ed il Comune di Porto Empedocle intendono definire l'utilizzo in convenzione, del dipendente dell'Unione medesima Ing. Vincenzo Piombino, Categoria "D/1";

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1–Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art.14 del C.C.N.L. del 2004, del dipendente Ing. Vincenzo Piombino, dipendente del Comune di Porto Empedocle Cat D/1, con il profilo di Funzionario;

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore ed efficiente realizzazione dei servizi relativi all'Ufficio tecnico Comunale ed a sopperire alle necessità di personale direttivo e qualificato del Comune di Porto Empedocle;
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto, in particolare quelle contenute nell'art.14 CCNL 22.01.2004 ess.mm.ii.enell'art.17delC.C.N.L. del 21/05/2018.

ART.2–Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della stessa e fino a 23 luglio 2025.
2. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la richiesta di proroga da parte dell'Unione ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Porto Empedocle, previa acquisizione dell'assenso da parte del dipendente.

ART.3-Tempo di lavoro di assegnazione

1. Il dipendente opererà presso il Comune di Porto Empedocle per n. 10 ore settimanali, oltre eventuali ore eccedenti a totale carico del Comune di Porto Empedocle.

ART.4-Gestione del personale in convenzione

1. L'Unione dei Comuni, Ente di provenienza, è titolare del rapporto di lavoro del soggetto utilizzato per un tempo definito. Nel caso di risoluzione anticipata della convenzione per qualsiasi causa, il lavoratore, cui si riferisce il presente accordo convenzionale, resterà nell'Amministrazione di provenienza.
2. L'Unione dei Comuni assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione. Gli emolumenti dovuti al dipendente in possesso del profilo di Categoria D, del vigente C.C.N.L., saranno corrisposti nei modi e nei termini di cui alla parte dispositiva della deliberazione di G.M. n. 19 del 26.02.2025;
3. Il Comune di Comune di Porto Empedocle ed l'Unione dei Comuni concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli Enti;
4. L'orario di lavoro svolto presso i due Enti dovrà comunque essere organizzato, in accordo con il dipendente interessato, in maniera da garantire il buon funzionamento dell'attività degli Enti in convenzione e senza arrecare agli stessi eventuali disagi organizzativi e funzionali.
5. Le ferie e gli altri congedi saranno concessi direttamente ed autonomamente dal Comune di Porto Empedocle, in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione, con onere di comunicazione all'Unione dei Comuni.

ART.5-Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della reciproca sostenibilità finanziaria degli oneri, secondo il prospetto che segue:
 - a. Il compenso sarà quello previsto dal CCNL del comparto funzioni locali 2019-2021, rapportato al tempo in assegnazione presso l'Unione dei Comuni;
 - b. Il Comune di Porto Empedocle provvederà ad anticipare le somme occorrenti per il pagamento del predetto Ing. Vincenzo Piombino anche per le ore svolte presso l'Unione medesima, che saranno erogate pertanto direttamente dal Comune di Porto Empedocle contemporaneamente alla erogazione delle somme dovute per le ore svolte presso il Comune medesimo;
 - c. le somme anticipate di cui al punto che precede saranno successivamente recuperate dall'Ente anche in compensazione con le eventuali somme dovute dallo stesso all'Unione in ragione dei trasferimenti dovuti;

Art.6-Revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione

1. Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti , e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della scadenza, al fine di valutare, il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, nonché una complessiva riformulazione della convenzione;
2. La presente convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

ART.7–Risoluzione della convenzione

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- a. Per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- b. Per scadenza naturale della presente convenzione, salvo proroga di cui all'art.2;
- c. Per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli Enti convenzionati;
- d. Per recesso unilaterale da parte degli Enti convenzionati previo preavviso di almeno 15 giorni da parte dell'Ente recedente.

ART.8-Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Il Presidente dell'Unione dei Comuni
Avv. Santina Lattuca

Il Sindaco di Porto Empedocle
Dott. Calogero Martello

PER ACCETTAZIONE
ING. Vincenzo Piombino

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to. Calogero Martello

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Giuseppe Picone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Mercedes Vella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì, _____

L'addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

✓ *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*

È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Lì, 26.02.2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Mercedes Vella

“originale firmato custodito in atti”